



## **Accordo europeo per la repressione di radiodiffusioni effettuate da stazioni fuori dei territori nazionali**

Strasburgo, 22 gennaio 1965

*Traduzione ufficiale della Cancelleria federale della Svizzera*

---

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari del presente Accordo,

Considerato che la finalità del Consiglio d'Europa è quella di realizzare un'unione più stretta tra i propri Membri;

Considerato che il Regolamento delle radiocomunicazioni allegato alla Convenzione internazionale sulle telecomunicazioni vieta lo stabilimento e l'impiego di stazioni di radiodiffusione a bordo di navi, aeromobili o di qualsiasi altro oggetto galleggiante o aeroportato fuori dei territori nazionali;

Considerato parimente l'utilità di prevedere la facoltà di divieto di impianti e di uso di stazioni di radiodiffusione su oggetti fissati o appoggiati sul fondo marino, fuori dei territori nazionali;

Considerato l'interesse di una collaborazione europea nella materia,

Hanno convenuto quanto segue:

### **Articolo 1**

Il presente Accordo concerne le stazioni di radiodiffusione installate o in servizio a bordo di una nave, di un aeromobile o di qualsiasi altro oggetto galleggiante o aeroportato che, fuori dei territori nazionali, trasmette emissioni destinate ad essere captate o suscettibili di esserlo, completamente o in parte, sul territorio di una delle Parti contraenti oppure che causano disturbi a un servizio di radiocomunicazione esercitato coll'autorizzazione di una delle Parti contraenti conformemente al Regolamento delle radiocomunicazioni.

### **Articolo 2**

- 1 Ciascuna delle Parti contraenti si impegna a prendere, conformemente al proprio ordinamento giuridico interno, i provvedimenti necessari intesi a reprimere quale infrazione l'allestimento di stazioni di cui all'articolo 1, il loro esercizio come anche gli atti di collaborazione scientemente compiuti per tale scopo.
- 2 Sono considerati come atti di collaborazione, per quanto concerne le stazioni di cui all'articolo 1, gli atti seguenti:
  - a la fornitura, la manutenzione o la riparazione di materiale;
  - b la fornitura d'approvvigionamento;

- c la fornitura di mezzi di trasporto o il trasporto di persone, di materiale o d'approvvigionamento;
- d l'ordinazione o la realizzazione di produzioni di qualsiasi natura, compresa la pubblicità destinata ad essere radiodiffusa;
- e la fornitura di servizi concernenti la pubblicità in favore delle stazioni interessate.

### **Articolo 3**

Ciascuna delle Parti contraenti si obbliga a mettere in applicazione, conformemente alla propria legislazione nazionale, le norme previste nel presente Accordo per quanto concerne:

- a i propri cittadini che hanno commesso uno degli atti di cui all'articolo 2, sia sul proprio territorio o a bordo di proprie navi o aeromobili, sia fuori dei territori nazionali, a bordo di navi, aeromobili o di qualsiasi altro oggetto galleggiante o aeroportato;
- b gli stranieri che hanno commesso uno di questi atti sul proprio territorio o a bordo di navi o aeromobili della stessa nazione oppure a bordo di qualsiasi altro oggetto galleggiante o aeroportato sottoposto alla medesima giurisdizione.

### **Articolo 4**

Nessuna delle disposizioni del presente Accordo è considerata infirmante le Parti contraenti:

- a di reprimere come infrazioni atti diversi da quelli previsti all'articolo 2 o da quelli commessi da persone diverse da quelli di cui all'articolo 3;
- b d'applicare le disposizioni del presente Accordo alle stazioni di radiodiffusione installate o in servizio su oggetti fissati o appoggianti sul fondo marino.

### **Articolo 5**

Le Parti contraenti possono non applicare il presente Accordo alle prestazioni degli artisti, interpreti o operatori, fornite fuori delle stazioni di cui all'articolo 1.

### **Articolo 6**

Le disposizioni dell'articolo 2 non concernono gli atti compiuti nell'intento di soccorrere una nave, un aeromobile o un oggetto galleggiante o aeroportato in stato d'emergenza oppure per salvaguardare la vita umana.

### **Articolo 7**

Non è ammessa riserva alcuna alle disposizioni del presente Accordo.

### **Articolo 8**

- 1 Il presente Accordo è aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa che possono divenirne parte mediante:
  - a firma senza riserva di ratificazione o d'accettazione, oppure
  - b firma con riserva di ratificazione o d'accettazione seguita dalla ratificazione o dall'accettazione.

- 2 Gli strumenti di ratificazione o d'accettazione saranno depositati presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa.

#### **Articolo 9**

- 1 Il presente Accordo entra in vigore un mese dopo la data in cui tre Stati membri del Consiglio, conformemente alle disposizioni dell'articolo 8, l'avranno firmato senza riserva di ratificazione o d'accettazione o avranno depositato i loro strumenti di ratificazione o d'accettazione.
- 2 Per ciascun Stato membro che lo firmerà successivamente senza riserva di ratificazione o d'accettazione oppure lo ratificherà o l'accetterà, l'Accordo entrerà in vigore un mese dopo la data della firma o del deposito dello strumento di ratificazione o d'accettazione.

#### **Articolo 10**

- 1 Dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, ciascun Membro o Membro associato dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni che non è Membro del Consiglio d'Europa può, previo consenso del Comitato dei Ministri, aderire a tale Accordo.
- 2 L'adesione avviene mediante deposito, presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa, di uno strumento d'adesione che prende effetto un mese dopo la data del deposito.

#### **Articolo 11**

- 1 Ciascuna Parte contraente può, al momento della firma o al momento del deposito del proprio strumento di ratificazione, d'accettazione o d'adesione, designare il o i territori cui l'Accordo s'applica.
- 2 Ciascuna Parte contraente può, al momento del deposito dello strumento di ratificazione, accettazione o adesione, o in qualsiasi altro momento successivo, estendere l'applicazione del presente Accordo mediante dichiarazione rivolta al Segretario generale del Consiglio d'Europa, a qualsiasi altro territorio designato nella dichiarazione e di cui essa garantisce i rapporti internazionali o per il quale essa è autorizzata a stipulare.
- 3 Qualsiasi dichiarazione fatta in virtù del paragrafo precedente può essere ritirata per quanto concerne un territorio designato in tale dichiarazione, secondo le condizioni previste nell'articolo 12 del presente Accordo.

#### **Articolo 12**

- 1 Il presente Accordo è di durata illimitata.
- 2 Ciascuna Parte contraente, per quanto la concerne, potrà disdirlo rivolgendo una notificazione al Segretario generale del Consiglio d'Europa.
- 3 La disdetta prende effetto sei mesi dopo la data di ricevimento della notifica da parte del Segretario generale.

#### **Articolo 13**

Il Segretario generale del Consiglio d'Europa notifica agli Stati membri del Consiglio e al governo di ogni Stato aderente al presente Accordo:

- a qualsiasi firma senza riserva di ratificazione o d'accettazione;
- b ogni firma con riserva di ratificazione o d'accettazione;

- c il deposito di ogni strumento di ratificazione, d'accettazione o d'adesione;
- d ogni data d'entrata in vigore del presente Accordo conformemente agli articoli 9 e 10;
- e ogni dichiarazione ricevuta in applicazione delle disposizioni dei paragrafi 2 e 3 dell'articolo 11;
- f ogni notificazione ricevuta in applicazione delle disposizioni dell'articolo 12 e la data in cui la disdetta prende effetto.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Strasburgo, il 22 gennaio 1965, nelle lingue francese e inglese, entrambi i testi facenti parimente fede, in un solo esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario generale del Consiglio d'Europa ne comunica copia certificata conforme a ciascuno degli Stati firmatari e aderenti.